

COMUNE DI CAMBURZANO



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.: 10

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Il giorno 27/07/2020, in Camburzano, alle ore 21:00 nella sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria. Sono presenti i sigg.:

Cognome e Nome	Carica	Presente
MENEGON Luca	Sindaco	Si
MONTI Alessandro	Assessore	Si
MAFFIOTTI Silvia	Assessore	Si
PESOLE Elena	Consigliere	Si
MOSCA Stefano	Consigliere	Si
COLOMBI Stefania	Consigliere	Si
FERRARI Cristian	Consigliere	Si
CLERICO Paolo	Consigliere	Si
PAVANI Stefano	Consigliere	Si
TIRELLI Marco	Consigliere	No
FINOTELLO Luciano	Consigliere	Si
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco sig. MENEGON Luca, dichiara aperta la seduta in Prima convocazione per la trattazione dell'argomento in oggetto posto al n. 3 dell'ordine del giorno. Assiste in qualità di Segretario MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria, incaricata della redazione del presente verbale.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla proposta della presente di deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020 e al 31 maggio 2020 dal D.L. 18/2020, ed ancora con il D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 prorogato al 31.07.2020;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 quanto meno l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

CONSIDERATO, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;

- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, **le aliquote IMU applicabili per legge** dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

<p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p>Esclusi dall'IMU</p> <p>5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994</p>	<p>1 per mille con possibilità di azzeramento</p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)</p>	<p>1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)</p>
<p>Terreni agricoli</p>	<p>7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Aree edificabili</p>	<p>7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</p>	<p>8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille</p>
<p>Altri fabbricati</p>	<p>8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui

prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);

- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

CONSIDERATO che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

CONSIDERATO che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine del 31 luglio per effetto del D.L. "Cura Italia" n. 18/2020;

LETTA la deliberazione n.5 del 21.02.2019 di approvazione delle aliquote per l'anno 2019 e verificata la sussistenza di un errore con riferimento alla voce "Aliquota per altri fabbricati" (comprendenti i fabbricati categoria catastale D) laddove riporta nel deliberato aliquota TASI 0,8 per mille in luogo di 1,5 come previsto nel preambolo dell'atto e negli anni precedenti;

LETTA la deliberazione n. 3 del 23.04.2020 di approvazione delle aliquote anno 2020 e preso atto che nella tabella IMU del deliberato non viene riportato l'aliquota relativa ai "Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994" e ritenuto di deliberare in materia;

CONSIDERATO che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU vigente, e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO l'esito della votazione unanime favorevole;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione **all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020 per il Comune di Camburzano** :

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,5 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille
Terreni agricoli	Esenti (Comune montano)
Aree edificabili	9,5 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	9,5 per mille
Altri fabbricati	9,5 per mille

3. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. **di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU con decorrenza 2020 risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;
5. **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche anche alle aliquote IMU approvate con il presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
6. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
7. **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata votazione unanime;

Letto, confermato e sottoscritto.

Camburzano, 27/07/2020

IL SINDACO
F.to : MENEGON Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 182 Reg. pubbl.

La presente deliberazione viene pubblicata con decorrenza dal 30/07/2020 e per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Camburzano all'indirizzo <http://www.comune.camburzano.bi.it> a norma dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Camburzano, 30/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria

CETIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è

stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs.vo 18/8/2000 n.267


X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Camburzano , 27-lug-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Camburzano, 30/07/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria